

**L'ATTIVITÀ DEI CENTRI EQUESTRI E IPPICI, L'ACCUDIMENTO DEI CAVALLI E L'ATTIVITÀ DEGLI ALLEVAMENTI IN PENDENZA DELLE MISURE RESTRITTIVE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19**

\*\*\*\*\*

- I. PREMESSA
- II. SITUAZIONE GENERALE, FACOLTÀ DI SPOSTAMENTO, ATTIVITÀ DI MANEGGI E CENTRI IPPICI
- III. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ALLEVATORIALE

\*\*\*\*\*

**I. PREMESSA**

Nella odierna situazione, in cui alle difficoltà dovute dalla pandemia che affligge il nostro Paese si aggiungono quelle causate dalla frammentazione normativa, si propone una sommaria indicazione sulle facoltà esercitabili nello svolgimento delle diverse attività professionali degli operatori della filiera equestre.

Ausplicando, anche nell'interesse collettivo, una più ordinata e coordinata emanazione di atti normativi si invita comunque a verificare con regolarità l'eventuale pubblicazione di nuovi provvedimenti disciplinanti la materia o la situazione generale sia a livello nazionale che locale.

Data la particolarità del contesto storico è comunque doveroso sottolineare che tutti, oltre alla stretta osservanza delle norme, sono invitati a ridurre gli spostamenti solo per necessità e con le opportune cautele.

\*\*\*\*\*

**II. SITUAZIONE GENERALE, FACOLTÀ DI SPOSTAMENTO, ATTIVITÀ DI MANEGGI E CENTRI IPPICI**

Un valido aiuto alla risoluzione di molti dubbi – del mondo degli allevatori e dei soggetti che svolgono attività legate all'equitazione e all'ippica – è fornito dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito anche MIPAAF) n. 18209 del 25 marzo 2020 e sostitutiva di quella del 24 marzo 2020 n. 18032.

L'immediato superamento della precedente del 24 marzo è stato presumibilmente valutato in ragione di una ambiguità a causa della quale qualcuno (non esercente in via professionale attività allevatoriale, di istruttore federale, di gestione di ippodromi/maneggi etc...) aveva ritenuto riconosciutogli il diritto di spostarsi dal luogo di residenza/domicilio per recarsi nel luogo in cui custodito il cavallo al fine di garantire la giusta tutela psicofisica del proprio animale.

Tale asserzione contrastava e contrasta inequivocabilmente con quanto previsto nei DPCM 08 marzo, 09 marzo e 22 marzo 2020 con i quali sono state limitate le possibilità di movimento e indicate le eventuali eccezioni ai precetti.

In particolare è stata inibita la prosecuzione di attività sportive negli impianti dichiarati utilizzabili solo per allenamenti a porte chiuse di atleti autorizzati dal CONI e/o dalle proprie federazioni in quanto professionisti o non professionisti e la cui attività deve essere salvaguardata per ragioni di interesse nazionale, in ogni caso a condizione che – ex art. 1 lett. d) DPCM 09 marzo 2020 – dell'utilizzo dell'impianto a porte chiuse sia fatta comunicazione alla competente Prefettura.

Superato quindi il primo dubbio circa la possibilità di svolgere attività sportiva – cui viene posto esplicitamente divieto salvi i casi di cui sopra – si pone il quesito relativo alla tutela psicofisica dell'animale/atleta cavallo.

Detta attività, riconducibile secondo la circolare ministeriale nella sottocategoria di attività economica Ateco 01 di cui anche all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, è consentita soltanto ad alcuni soggetti e comunque solo per garantire igiene, cura, integrità e pulizia degli animali e degli spazi in cui alloggiati e idoneo movimento secondo le esigenze psicofisiche del cavallo.

La suddetta deve comunque essere eseguita nel rispetto dell'art. 1 comma 1 lett. a) DPCM 08 marzo 2020 e quindi evitando ogni possibile spostamento di persone fisiche “...**salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.**...”

Sono state individuate una serie di categorie professionali/persone fisiche legittimate, a condizione di essere in possesso di adeguata documentazione, di assicurare la tutela del benessere dei cavalli.

Senza indugiare nelle singole casistiche si evidenzia che sia nel settore dell'ippica che degli sport equestri dopo i dipendenti/collaboratori degli impianti; gli allenatori; i fantini/cavalieri/amazzoni/istruttori/guidatori; i maniscalchi/artieri/groom; gli autisti dei van; i

proprietari/affidatari/comodatari/allevatori sono menzionati quale categoria di soggetti residuale e autorizzata ad **accedere agli impianti** ove vengono custoditi e in condizioni di regolarità allenati i cavalli e solo nel caso in cui le Società di Corse o le ASD o i soggetti titolari dell'impianto dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli animali ospitati, circostanza che presumibilmente sarà soggetta a scrupoloso vaglio.

Tutte le persone sopra citate in caso di controlli dovranno esibire il documento di identità; autocertificazione delle ragioni di uscita; idoneo documento a provare la propria qualifica professionale; indicazione del tragitto da compiersi con precisazione del luogo di partenza (residenza) e quello di arrivo (impianto in cui si trova il cavallo); ogni documento<sup>1</sup> utile a giustificare le ragioni dello spostamento e qualsivoglia relazione con animale e luogo di destinazione.

Secondo la circolare ministeriale in commento per le ASD e le SSD affiliate alla FISE non risulterebbe necessario, differentemente dagli altri impianti sportivi, la comunicazione alla Prefettura ex art. 1 lett. d) DPCM 09 marzo 2020, salvo diversa indicazione da parte delle autorità locali. Nonostante l'autorevole fonte da cui proviene l'indirizzo, stante la attività minimale da porre in essere, è da ritenersi preferibile informare gli Uffici delle attività in corso onde rendere più facile la collaborazione con le istituzioni e riducendo così il rischio di incomprensioni ed eventuali contenziosi.

Nei centri di allenamento/ippodromi/etc... deve essere nominato un Responsabile degli accessi il quale è incaricato di tenere un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere alle strutture e a conservare le autocertificazioni compilate nel rispetto dei requisiti indicati dalle Autorità. Vigge inoltre l'obbligo di mantenere ogni contatto sociale ad una distanza interpersonale di almeno un metro e garantire la fruibilità agli utenti di sostanze idro-alcoliche per il lavaggio delle mani.

In sostegno della categoria, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 96, è stato previsto il diritto di richiedere il contributo riconosciuto per i lavoratori autonomi (art. 27 del solito decreto) per i soggetti collaboratori presso le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche per quei rapporti già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'istanza andrà proposta alla Sport e Salute s.p.a. non appena saranno individuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità di presentazione delle domande.

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> Per documento si intende l'accezione più larga del termine e, anche in ragione delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, potrebbe ritenersi valida – ma non necessariamente esaustiva – l'esibizione di copia di messaggistica telefonica.

### III. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ALLEVATORIALE

Rispetto alle imprese dedite all'allevamento e alle connesse prestazioni veterinarie, dalla lettura dell'art. 1 lett. d) del DPCM 22 marzo 2020 e dalla circolare ministeriale MIPAAF n. 18209 del 25 marzo 2020, risulterebbe consentita la prosecuzione della attività in quanto rientrante tra quelle individuate all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 con il codice Ateco 01.

Gli imprenditori, seppur autorizzati alla continuazione aziendale, sono previamente obbligati a comunicarne lo svolgimento al Prefetto della Provincia in cui è ubicata la sede produttiva<sup>2</sup>.

Con il provvedimento del Ministero della Salute 5086 – P del 02 marzo 2020 vengono elencate alcune attività differibili e altre non differibili nelle aree soggette a restrizione al momento dell'emanazione del documento. Questo, che si riferisce all'ambito della sanità pubblica e veterinaria e della sicurezza alimentare e deve essere valutato caso per caso per il singolo comparto allevatorio, fornisce indicazioni oggi applicate su tutto il territorio nazionale dopo l'estensione della c.d. zona rossa (provvedimento del Ministero della Salute 6249 – P del 12 marzo 2020) e sancisce come non differibili la fornitura di alimenti; la fornitura di farmaci; la fornitura di sottoprodotti di origine animale (ovociti, embrioni, seme); la gestione dei reflui zootecnici ai fini dello smaltimento; l'accudimento e gestione di animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero (per cui si rinvia anche al punto II.); lo spostamento degli animali finalizzato ad evitare il sovraffollamento della struttura; gli spostamenti presso struttura veterinaria atta a garantire cure veterinarie necessarie; etc...

In ogni caso i trasferimenti di persone e animali devono essere giustificati da idonea documentazione in aggiunta alle autocertificazioni richieste in linea generale per ogni movimento delle persone fisiche.

Infine, in ambito riproduttivo sono da ritenersi ulteriormente leciti (provvedimento del Ministero della Salute 6579 del 18 marzo 2020) gli spostamenti da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.

Tale facoltà per gli allevatori è stata inoltre confermata con circolare del MIPAAF n. 17719 del 19 marzo 2020 in cui viene espressamente menzionata la liceità di movimentazione “...*degli animali da riproduzione e del relativo materiale germinale degli equidi...*” anche in qualità di “...*patrimonio zootecnico nazionale...*” e in ragione della imminente stagione primaverile e del periodo fertile delle fattrici.

---

<sup>2</sup> Verificare con esattezza la prefettura competente per ciascuna unità produttiva.

Il Ministero comunque suggerisce l'indicazione in sede di autocertificazione di “**Movimentazione di equidi non differibile per esigenze di riproduzione**” raccomandando altresì di munirsi, in fase di trasporto, del passaporto comprovante proprietà del cavallo e iscrizione del medesimo alla banca dati di riferimento e dei documenti comprovanti le esigenze dello spostamento.

\*\*\*\*\*

Data la particolare natura della situazione odierna si invita a verificare la possibile pubblicazione di nuovi atti sostitutivi e/o abrogativi di quelli indicati nel presente elaborato, che ha la sola funzione di fornire ausilio temporaneo ma non è in grado di ricomprendere la diversità e totalità della casistica verificabile.

\*\*\*\*\*

In allegato:

- Circolare ministeriale MIPAAF n. 18209 del 25 marzo 2020;
- DPCM 22 marzo 2020;
- Provvedimento del Ministero della Salute 5086 – P del 02 marzo 2020;
- Provvedimento del Ministero della Salute 6249 – P del 12 marzo 2020;
- Provvedimento del Ministero della Salute 6579 del 18 marzo 2020;
- Circolare del MIPAAF n. 17719 del 19 marzo 2020

\*\*\*\*\*

27 marzo 2020

Avv. Umberto Barbensi



Lo Studio è disponibile per consulenze e approfondimenti ai recapiti [umberto.barbensi@gmail.com](mailto:umberto.barbensi@gmail.com) - 3920241877